



INFERMITA' DI MENTE, INTERDIZIONE, INABILITAZIONE - MINORI (AGLI EFFETTI CIV.) - OBBLIGAZIONI E CONTRATTI -
PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILE - SUCCESSIONE - TUTELA E CURATELA
Cass. civ. Sez. I, 01-02-2007, n. 2211

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo - Presidente

Dott. PLENTEDA Donato - Consigliere

Dott. NAPPI Aniello - Consigliere

Dott. DI AMATO Sergio - Consigliere

Dott. PANZANI Luciano - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.M. e P.A., elettivamente domiciliati in Roma, piazza A. Zoagli Mameli 9, presso l'avv. Giancarlo Bevilacqua, rappresentati e difesi dall'avv. Mascaro Paolo del foro di Lamezia Terme, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro

FALLIMENTO P.N., in persona del curatore pro tempore;

- intimato -

avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro n. 521/02 del 26.11.2002;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/11/2006

dal Relatore Cons. Dr. Luciano Panzani;

Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pivetti Marco, che ha concluso in via principale sollevando l'eccezione d'illegittimità costituzionale - per contrasto con gli artt. 3, 24, e 31 Cost., dell'art. 2942 c.c., n. 1 nella parte in cui non prevede come causa di sospensione della prescrizione nei confronti del minore o dell'interdetto anche il caso in cui il suo legale rappresentante si trovi in conflitto d'interessi rispetto al diritto di cui si tratta e non venga nominato o non sia stato ancora nominato un curatore ai sensi dell'articolo e chiede quindi alla Cassazione di ritenere rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione stessa e di rimetterne l'esame alla Corte costituzionale disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla stessa Corte e la sospensione del giudizio in corso, con le notificazioni e le comunicazioni di cui alla L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 23, u.c..

In via subordinata chiede l'accoglimento del primo motivo con assorbimento del secondo.

Fatto	Diritto	P.Q.M.
--------------	----------------	---------------

Svolgimento del processo

P.M. e P.A. convenivano in giudizio il Fallimento di P.N., loro padre, proponendo domanda di rivendica della proprietà della metà dei beni del fallito, tra cui un capannone sito nel Comune di (OMISSIS). Precisavano che il capannone era stato edificato dal P.N. nel (OMISSIS) quando era sposato con la loro madre B.A., che pertanto i beni erano caduti nella comunione tra i coniugi; che la B. era deceduta il (OMISSIS) lasciandoli eredi. In subordine domandavano accertarsi che la metà del ricavato dalla vendita dei beni era di loro pertinenza esclusiva e non faceva parte dell'attivo del Fallimento, con conseguente condanna della procedura al pagamento in loro favore della metà del ricavato.

Il Fallimento eccepiva la prescrizione del diritto di accettare l'eredità in capo agli attori. Nel merito deduceva che il terreno su cui era sorto il capannone, costituito dalle particelle (OMISSIS) del Comune di (OMISSIS) apparteneva per intero a P.N. e C.A. ed era stato conferito dai proprietari in società.

Il Tribunale di Lamezia Terme con sentenza 11.3.2000 rigettava le domande attoree. La Corte d'appello di Catanzaro con sentenza 26.11.2002 rigettava sia l'appello principale dei P. che quello incidentale della curatela. Osservava quanto alla prescrizione del diritto di accettare l'eredità che il termine non decorreva per i chiamati minori di età dal compimento della maggiore età, come sostenuto dagli appellanti, perché per i minorenni il diritto poteva essere esercitato dal legale rappresentante. Poiché quindi l'apertura della successione si era verificata il (OMISSIS), data di morte della B., il termine scadeva il 21.3.1990, ancorchè i P. fossero minori al (OMISSIS).

Per altro verso, secondo la Corte territoriale, i P. non avevano posto in essere condotte che potessero essere qualificate come accettazione tacita dell'eredità. Il fatto che essi fossero nel possesso dei beni ereditar non implicava necessariamente accettazione posto che la stessa immissione in possesso può essere giustificata da finalità conservative o da tolleranza degli altri chiamati.

Inoltre non risultava prova idonea del possesso.

L'accatastamento dei fabbricati, la richiesta di prosecuzione dei lavori presentata al Sindaco di Lamezia Terme, la denuncia di successione erano atti successivi al maturare della prescrizione, mentre la scrittura del 15.12.1984 era stata sottoscritta soltanto da P.N. e C.A. e non poteva costituire accettazione compiuta per conto del minore dal legale rappresentante, ostendovi il disposto *dell'art. 471 c.c.* Il preliminare di vendita confirmatorio del 18.5.1991 era successivo al maturare della prescrizione, mentre privi di rilievo erano gli atti di scioglimento di società in nome collettivo del 28.1.1985 e di individuazione catastale del 29.1.1987.

Avverso la sentenza ricorrono per cassazione P.M. ed A. articolando quattro motivi. La curatela non ha svolto attività difensiva. All'udienza odierna, all'esito della discussione, il Procuratore Generale ha sollevato eccezione d'illegittimità costituzionale *dell'art. 2942 c.c.*, n. 1 per contrasto con gli *artt. 3, 24, 31 Cost.*..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo i ricorrenti deducono violazione degli artt. 480 e 2935 c.c. nonchè difetto di motivazione. L'affermazione della Corte d'appello secondo la quale il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità decorre anche per il minorenne dal giorno dell'apertura della successione, sarebbe erronea. Ai sensi dell'art. 2935 il diritto non avrebbe potuto esser fatto valere prima del compimento da parte dei ricorrenti della maggiore età. Diversamente si dovrebbe concludere che il legale rappresentante dei minori, che nel caso di specie sarebbe in conflitto d'interessi con i minori stessi, avrebbe potuto far maturare la prescrizione del diritto.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione degli artt. 471 e 489 c.c.. La Corte d'appello avrebbe anche errato nell'affermare che l'accettazione pura e semplice del dante causa dei ricorrenti, P.N., sarebbe stata nulla e priva di effetti ai sensi degli *artt. 471 e 484 c.c.* La mancata accettazione con beneficio d'inventario da parte del legale rappresentante comporta l'acquisto per il minore della qualità di erede, con facoltà di compiere l'accettazione beneficiata nel termine indicato dall'art. 489 c.c. ove non intenda essere erede puro e semplice. Poichè sarebbe incontestabile che il P.N. abbia accettato l'eredità tacitamente, posto che la curatela è nel possesso dei beni, i ricorrenti dovrebbero essere considerati eredi puri e semplici.

Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazione *dell'art. 476 c.c.* La Corte avrebbe errato nel ritenere che gli atti di accettazione compiuti dai ricorrenti siano successivi al maturare della prescrizione, perchè:

- a) con riferimento a P.A. lo stesso aveva raggiunto la maggiore età il (OMISSIONIS) ed il giudizio di divisione, che presuppone la volontà di accettare l'eredità, era stato promosso con atto notificato il 24.4.1996, entro il decennio;
- b) esistevano altri atti implicanti accettazione quali l'accatastamento dei fabbricati, la richiesta di prosecuzione dei lavori per alcuni immobili presentata al Sindaco di Lamezia Terme il 9.11.1990; l'incarico all'ing. D. di Lamezia Terme per il rilascio del certificato di idoneità statica ottenuto il 20.10.1990;

l'avvenuta presentazione della denuncia di successione.

Ancora il 15.12.1984 si era proceduto a divisione bonaria degli immobili di proprietà del P. e di C.A. in cui si era evidenziato espressamente il diritto dei germani che avevano anche sottoscritto un preliminare di vendita confirmatorio il 18.5.1991.

Con il quarto motivo i ricorrenti deducono ancora violazione *dell'art. 485 c.c.* e contraddittorietà della motivazione.

La norma prevede che il chiamato all'eredità che sia nel possesso dei beni debba fare l'inventario entro tre mesi ed in difetto sia considerato erede puro e semplice. I ricorrenti all'epoca di apertura della successione erano nel possesso dei beni. La Corte d'appello avrebbe confuso il caso del chiamato che sia nel possesso dei beni con quella di chi viene successivamente immesso nel possesso, situazione in cui non vi è accettazione dell'eredità. 2. Il primo motivo di ricorso è fondato, alla luce dell'eccezione d'illegittimità costituzionale sollevata dal Procuratore Generale in udienza.

Va premesso che *l'art. 471 c.c.* stabilisce che non si possono accettare le eredità devolute ai minori se non con beneficio d'inventario, nelle forme previste dagli artt. 320 e 471. Pertanto nel termine di prescrizione di cui *all'art. 480 c.c.* il rappresentante legale del minore può accettare la eredità con il beneficio d'inventario, mentre, lo stesso minore, una volta divenuto maggiorenne, può accettare senza il detto beneficio ovvero rinunciare alla eredità (Cass. 27.2.1986, n. 1267; Cass. 27.2.1995, n. 2276). Ne deriva che il termine di prescrizione del diritto di accettare l'eredità può maturare, come ha esattamente rilevato la Corte d'appello, anche prima del compimento della maggiore età da parte del minore, perchè in tale ipotesi l'accettazione può essere compiuta dal rappresentante legale nell'interesse del minore, previa autorizzazione del giudice tutelare. *L'art. 2942 n. 1 c.c.* stabilisce infatti che la prescrizione rimane sospesa contro i minori non emancipati e gli interdetti per infermità di mente per il tempo in cui non hanno rappresentante legale e per sei mesi successivi alla nomina del medesimo o alla cessazione dell'incapacità, ipotesi che nella specie non ricorre perchè

entrambi i germani P. durante la minore età avevano un legale rappresentante nella persona del padre P.A..

Va tuttavia sottolineato, come ha rilevato il Procuratore Generale nella discussione in udienza, che il P.A. si trovava in evidente conflitto d'interessi con i figli perchè la mancata accettazione dell'eredità per loro conto, accresceva la sua quota d'eredità.

Questa Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità *dell'art. 2942 cod. civ.* - sollevata con riferimento agli *artt. 2, 3, 10, 24 e 30 Cost.* - nella parte in cui non prevede la sospensione del corso della prescrizione in favore del minore in caso di inattività dei genitori esercenti la relativa potestà che versino, rispetto al predetto, in una situazione di conflitto di interessi, e di conseguente, mancata nomina, al minore stesso, di un curatore speciale da parte del giudice tutelare. Si è affermato che dal combinato disposto di cui agli *artt. 320 e 321 cod. civ.*, può desumersi, anche con riferimento all'ipotesi in parola, la esistenza, in seno all'ordinamento, di un idoneo rimedio, costituito dalla facoltà di nomina di un curatore speciale, da parte del giudice tutelare, su istanza del figlio stesso, del pubblico ministero, o di uno dei parenti del minore (Cass. 9.6.1999, n. 5694).

Tale conclusione non pare peraltro condivisibile al Collegio, ove si consideri che la possibilità che il minore stesso si attivi, chiedendo al giudice tutelare la nomina del curatore speciale, è del tutto eventuale, oltre che improbabile nel caso in cui il minore sia ancora in tenera età, mentre l'intervento del Pubblico Ministero o di uno dei parenti del minore presuppone che la situazione sia nota, circostanza che non necessariamente ricorre e, per quanto concerne i parenti, che costoro esistano e vogliano intervenire. La mancata previsione da parte *dell'art. 2942 c.c.*, n. 1, tra le cause di sospensione della prescrizione, accanto all'ipotesi della mancanza del rappresentante legale, di quella del conflitto d'interessi tra il legale rappresentante ed il minore, pare pertanto in contrasto con il principio di uguaglianza sancito *dall'art. 3 Cost.*, che impone di trattare in modo uguale situazioni identiche, essendo evidente che non vi è alcuna differenza, dal punto di vista della tutela, tra le condizioni in cui versa il minore non emancipato o l'interdetto privo di legale rappresentante e la situazione del minore il cui legale rappresentante si trova in conflitto d'interessi con il minore.

In passato la Corte Costituzionale con l'ordinanza 3.12.1987, n. 458, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale *dell'art. 2942 c.c.* sollevata per contrasto con gli *artt. 3 e 24*, in ragione del carattere eccezionale delle norme in tema di cause di sospensione della prescrizione e della natura sostanziale e non processuale della prescrizione (ribadita da Corte Cost., 30.6.1988, n. 732), che esclude l'applicabilità *dell'art. 24 Cost.*

Con precedente ordinanza del 15 ottobre 1987, n. 374, la Corte aveva ritenuto manifestamente infondata la questione, sollevata per contrasto

dell'art. 2942 c.c., n. 1 con gli *artt. 24 e 31 Cost.*, nella parte in cui delimita la sospensione della prescrizione nei confronti dei minori non emancipati al solo periodo in cui gli stessi non siano legalmente rappresentati, in quanto la denunciata norma non contempla la specie - di cui trattavasi - della negligenza del genitore esercente la potestà sul minore figlio non emancipato. Con riferimento a questi rilievi, occorre osservare che nella specie non sembra porsi questione della violazione *dell'art. 24 Cost.* e ciò sia prendendo atto dell'orientamento espresso dalla Corte costituzionale in ordine alla natura sostanziale dell'istituto della prescrizione (si vedano peraltro, implicitamente, in senso contrario Cass. 12.4.2006, n. 8609; Cass. 5.12.2003, n. 18607), sia soprattutto osservando che il venir meno del diritto per effetto della prescrizione non si ricollega, almeno in questo caso, al suo mancato esercizio nel processo. Nè è rilevante che il diritto possa di fatto essere condizionato alla mancata eccezione del convenuto nel processo, perchè nella specie l'eccezione di prescrizione è stata sollevata dalla curatela.

Sussiste invece la violazione *dell'art. 3 Cost.*. Come si è detto, appare evidente l'ingiustificata disparità di trattamento tra la situazione del minore o dell'interdetto privo di legale rappresentante, per cui è prevista la sospensione della prescrizione, e quella del minore il cui legale rappresentante si trovi in conflitto d'interessi con il rappresentato. Nè inducono a diversa conclusione le pronunce della Corte Costituzionale che si sono ora richiamate. Il caso esaminato da Corte Cost. 374/1987 si riferiva chiaramente ad una fattispecie diversa, proprio sotto il profilo fattuale, rispetto a quella considerata *dell'art. 2942 c.c.*, n. 1.

La circostanza, valorizzata da Corte Cost. 458/87, che le norme in tema di sospensione della prescrizione incidendo sulla certezza dei rapporti giuridici debbano essere ritenute di stretta interpretazione, non toglie che l'interprete abbia l'obbligo, come più volte li affermato dalla stessa giudice delle leggi, pur evitando ogni l'interpretazione estensiva dell'istituto, di evitare ogni interpretazione non conforme ai parametri costituzionali (cfr. da ultimo Corte Cost., ord. 15.12.2005, n. 452; Corte cost., ord. 4.10.2005, n. 361).

Sotto questo profilo pare al Collegio, come già si è osservato, che non si possa distinguere la condizione del minore non emancipato privo di legale rappresentante da quella del minore non emancipato il cui legale rappresentante si trovi in conflitto d'interessi.

In entrambi i casi infatti sussiste un difetto di tutela del rappresentato, rispetto al quale la circostanza che il legale rappresentante vi sia appare del tutto irrilevante, perchè si tratta di un legale rappresentante che, per la situazione in cui si trova, non può adeguatamente tutelare il rappresentato, essendo portatore di un interesse in conflitto.

In proposito va osservato che *l'art. 2120 c.c.*, del 1865 offre all'incapace una tutela più ampia di quella accordata dall'attuale *art. 2942 c.c.*, facendo coincidere l'effetto sospensivo con tutto il periodo di durata dello stato d'incapacità, prescindendo dalla circostanza che l'incapace potesse in

concreto far valere i propri diritti per il tramite del suo rappresentante. Il divario tra la vecchia disciplina e quella attuale è spiegato dalla Relazione del Guardasigilli al vigente codice con il rilievo che una volta nominato il rappresentante legale, cui incombe il dovere di far valere i diritti spettanti al minore non emancipato e all'interdetto, l'incapace è in grado di far valere i diritti suo tramite. Ma così non è se il legale rappresentante si trova in conflitto d'interessi con il rappresentato, si che per evitare di trattare in modo difforme situazioni uguali si impone l'interpretazione adeguatrice qui accolta.

Deve pertanto affermarsi il principio per cui l'ipotesi di sospensione della prescrizione dettata dall'*art. 2941 c.c.*, n. 1 si verifica non soltanto quando il minore non emancipato o l'interdetto siano privi di rappresentante legale, ma anche quando tale rappresentante legale si trovi in conflitto d'interessi con il rappresentato.

3. Il secondo motivo di ricorso non è fondato. Non può sostenersi che vi sia stata accettazione tacita dell'eredità da parte del P.N., nella sua qualità di genitore e legale rappresentante dei minori chiamati, perché l'*art. 471 cod. civ.*, disponendo che le eredità devolute ai minori e agli interdetti non si possono accettare se non con il beneficio di inventario, esclude che il rappresentante legale dell'incapace possa accettare l'eredità in modo diverso da quello prescritto dall'*art. 484 cod. civ.*, che consiste in una dichiarazione espresa di volontà volta a fare acquistare all'incapace la qualità di erede con limitazione della responsabilità ai debiti "intra vires hereditatis". Ne consegue che l'accettazione tacita, fatta con il compimento di uno degli atti previsti dall'*art. 476 cod. civ.*, non rientra nel potere del rappresentante legale e perciò non produce alcun effetto giuridico nei confronti dell'incapace, che resta nella posizione di chiamato all'eredità fino a quando egli stesso o il suo rappresentante eserciti il diritto di accettare o di rinunciare all'eredità entro il termine della prescrizione (Cass. 27.2.1995, n. 15 2276).

4. Il terzo motivo rimane assorbito. Con esso, infatti, i ricorrenti ripropongono la tesi che essi avrebbero compiuto numerosi atti interruttivi della prescrizione, circostanza la cui rilevanza presuppone che la prescrizione non fosse sospesa per effetto della situazione d'incapacità dei suoi titolari.

5. Il quarto motivo è inammissibile. I ricorrenti contestano le conclusioni cui è pervenuta la Corte territoriale che ha escluso che i fratelli P. potessero essere considerati eredi ai sensi dell'*art. 485 c.c.* essendo nel possesso dei beni al momento del compimento della maggiore età e non avendo effettuato l'inventario nei termini, con la conseguenza di dover essere considerati eredi puri e semplici. In proposito la Corte, oltre ad osservare che l'*art. 485* non potrebbe trovare applicazione perché il puro fatto di essere nel possesso dei beni non implicherebbe necessariamente accettazione d'eredità, ha rilevato che non era provata la circostanza che i P. fossero nel possesso. Il fatto, dedotto con riguardo al solo P.M., non era provato perché il P. aveva subito diversi trasferimenti di domicilio in immobili in relazione ai quali non vi era prova che facessero parte del compendio

ereditario, anche se due risultavano siti in via Del Progresso, la stessa in cui si trovava il capannone industriale.

Sul punto i ricorrenti si limitano a contestare le conclusioni cui è pervenuta la Corte di merito osservando che dal certificato storico di residenza del P.M. si desumerebbe chiaramente che egli abitava in uno degli immobili caduti in successione, mentre P.A. si trovava anch'egli nel possesso al momento dell'apertura della successione e del compimento della maggiore età.

In nessun modo i ricorrenti censurano la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a riproporre una diversa valutazione dei fatti, il cui esame esula chiaramente dai limiti del giudizio di legittimità. 5. Conclusivamente, in accoglimento del solo primo motivo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo; respinge il secondo e dichiara inammissibile il quarto, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima sezione Civile, il 27 novembre 2006.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2007

cost. art. 3

c.c. art. 471

c.c. art. 476

c.c. art. 480

c.c. art. 484

c.c. art. 2942
